



## NOTIZIE IN SINTESI

### VENDITE A DISTANZA

#### **Trasmissione dei dati relativi alle vendite che avvengono mediante una interfaccia elettronica**

Con il provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019 l'Agenzia delle entrate ha stabilito i termini e le modalità con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti devono comunicare i dati commerciali dei fornitori.

L'obbligo di comunicazione è a carico del soggetto passivo che gestisce l'interfaccia elettronica. L'obbligo di comunicazione riguarda 2 tipologie di dati, vale a dire:

- i dati relativi alle cessioni aventi a oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza, di cui all'articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019;

- i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, *tablet pc* e *laptop*.

Nell'ambito della vendita a distanza di beni all'interno della UE rientrano le cessioni di beni verso e dall'Italia, rispettivamente regolate dagli articoli 40, comma 3 e 4, lettera b), e 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/1993. Alla luce dell'esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle piattaforme, la circolare n. 13/2020 ha chiarito che le stesse possano comunicare i dati delle vendite prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione dei beni.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 01/06/2020)

### TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IN IPOTESI DI PROCEDURE CONCORSUALI

L'agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 192/2020, ha ricordato che l'art. 26 com. 3 del DPR 633/72 stabilisce quale termine ultimo per l'emissione di una nota di variazione un anno dall'effettuazione dell'operazione nel caso in cui gli eventi si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti. Tale limite temporale non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle parti, come nell'ipotesi di procedure concorsuali rimaste infruttuose. La norma subordina, tuttavia, il diritto alla variazione all'avvenuto accertamento dell'infruttuosità della procedura, dovendosene escludere l'insorgenza a seguito della mera pendenza della stessa. Per ciò che attiene al fallimento *"al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso"*.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 192/2020)



## ISA

### **Chiarimenti sul secondo periodo di imposta di applicazione degli Isa**

Le novità relative agli Isa, per il periodo d'imposta 2019, hanno riguardato sia gli aspetti di normazione secondaria che quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli indici stessi. In conseguenza delle modifiche al criterio di confronto dei ricavi/compensi dichiarati con quelli stimati, sono stati rivisitati i criteri di compilazione del quadro contabile per le imprese.

Nel dettaglio, i temi relativi alla modulistica Isa riguardano:

- il quadro F degli elementi contabili d'impresa, in cui le componenti positive e negative di reddito dovranno essere indicate facendo riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni;
- il nuovo quadro H degli elementi contabili di lavoro autonomo predisposto per gli Isa delle attività professionali approvati nel 2019;
- il quadro E, previsto per alcuni modelli Isa approvati per il periodo d'imposta 2019, con il quale vengono chieste ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all'elaborazione degli Isa per le prossime annualità.

Con riferimento agli ulteriori dati forniti per consentire l'applicazione degli Isa, la circolare evidenzia che, nell'ottica di rendere l'adempimento più agile, il "pacchetto" di informazioni "precalcolate" risulta molto ridotto rispetto a quello fornito per la precedente annualità. Sono state, infatti, eliminate numerose variabili precalcolate che hanno comportato anche la conseguente eliminazione degli indicatori di anomalia a esse correlati.

**(Agenzia delle entrate, circolare n. 16, 16/06/2020)**

Brescia, 09 luglio 2020

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)